

(N. 2187)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1983

Istituzione di un fondo per gli aiuti alle popolazioni del Libano

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio regionale della Lombardia:

richiamati i contenuti della legge regionale n. 150, approvata nella seduta del 15 luglio 1982 e concernente « Interventi regionali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi bellici nel Libano »;

preso atto che, con nota commissariale in data 10 agosto 1982, il Governo della Repubblica ha rinviato all'esame del Consiglio la predetta legge regionale, rilevando che il provvedimento legislativo, apprezzabile per le finalità umanitarie cui si ispira e per le modalità di intervento a favore della popolazione interessata, esula dalla competenza funzionale e territoriale regionale,

ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, investendo la materia di rapporti di esclusiva spettanza statale;

ritenuto di avvalersi dei propri poteri di iniziativa legislativa nei confronti del Parlamento nazionale, rendendosi così interprete dei sentimenti espressi dai lavoratori e dai cittadini lombardi di attiva solidarietà umana e civile al popolo palestinese;

ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, ha deliberato di presentare al Parlamento nazionale l'unita proposta di legge, rassegnandola in prima lettura al Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 10 miliardi per interventi a favore delle popolazioni del Libano colpite da eventi bellici.

Il fondo di cui al precedente comma è destinato all'acquisto ed invio, tramite la Croce rossa internazionale, di presidi sanitari, chirurgici, sangue, plasma, emoderivati, alimenti, vestiario ed altro materiale necessario alle persone colpite.

Tale fondo potrà essere integrato dai contributi delle Regioni e degli Enti locali sub-regionali.

Art. 2.

Viene istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un comitato interministeriale con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri, della sanità, della difesa e della protezione civile integrato dalla rappresentanza delle Regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) con il compito di coordinare e gestire gli interventi e di sviluppare le iniziative.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per quanto non coperto a mezzo del fondo di cui all'articolo 1, si provvede tramite riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 4574 « Cooperazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo » del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982.

È istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1982, categoria XII — Partite che si compensano nella spesa — Rubrica « Presidenza del Consiglio

dei Ministri », il capitolo « Contributi delle Regioni e degli Enti locali per anticipazione delle spese urgenti a sostegno di interventi socio-sanitari per le popolazioni civili del Libano », con una previsione di entrata di lire 8.000 milioni.

È istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1982 un capitolo con la denominazione « Spese per interventi straordinari di assistenza alle popolazioni civili nel Libano », con una previsione di spesa di lire 10.000 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.